

Messaggio

numero

6744

data

6 febbraio 2013

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 novembre 2010 presentata da Maristella Polli e cofirmatari "Stage per psicologi e psicoterapeuti in formazione: modificare e ampliare le regole per valorizzare un'importante risorsa"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la mozione in oggetto solleva il problema della carenza di posti di stage nel Cantone per effettuare la pratica clinica di categoria A in vista dell'ottenimento del permesso di esercizio quale psicoterapeuta, chiedendo di riconoscere di categoria A anche la pratica clinica svolta presso studi medici di specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia nonché presso studi di psicologi specialisti in psicoterapia FSP.

L'evasione della mozione è rimasta finora in sospeso perché il quadro giuridico di riferimento è mutato in maniera sostanziale e si sperava di poter fornire indicazioni precise ed esaustive sui cambiamenti che ne derivano. Purtroppo però nemmeno al momento attuale tali indicazioni sono chiare e complete.

Più specificatamente, rileviamo che il 18 marzo 2011 l'Assemblea federale ha approvato la nuova Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi). La Confederazione ha così fatto uso della competenza conferitale dall'art. 96 della Costituzione federale per disciplinare un settore finora di competenza cantonale. Secondo le informazioni pervenute dalle autorità federali la nuova legge dovrebbe entrare in vigore il 1° marzo 2013.

La nuova legge federale è il risultato di un lungo e talvolta travagliato iter legislativo. Il settore delle professioni psicologiche è infatti a tutt'oggi poco armonizzato a livello intercantonale (ma anche internazionale), ciò che ha posto il legislatore federale davanti a decisioni talvolta difficili. Uno degli scopi principali della nuova legge è proprio quello di armonizzare un settore disciplinato in maniera assai variegata a livello svizzero. E' quindi inevitabile che le future disposizioni divergano in maniera talvolta anche importante da quelle oggi in vigore nei vari cantoni ed in particolare nel Canton Ticino, forse più esigente di altri per quanto riguarda i requisiti posti ai futuri psicologi e psicoterapeuti. Va inoltre ricordato che la nuova legge ricalca in maniera importante i modelli oggi in vigore soprattutto nella Svizzera tedesca, non sempre in sintonia con quanto fatto in Ticino (la cui particolarità risiede anche nel fatto che per motivi linguistici – e la lingua è un fattore importante nell'esercizio delle professioni psicologiche – molti ticinesi conseguono oggi il loro diploma in psicologia nella vicina Italia).

A livello di contenuti, la nuova legge intende soprattutto tutelare il paziente. Lo fa con interventi di densità normativa diversa. Il legislatore federale ha infatti deciso di sottoporre

all'obbligo di autorizzazione unicamente l'attività dello psicoterapeuta. Le altre attività di tipo psicologico godranno invece "soltanto" di una tutela dei titoli, affinché il pubblico non venga tratto in errore da diciture ingannevoli. Così come confermato anche dall'Ufficio federale della sanità pubblica permane tuttavia la competenza dei Cantoni di sottoporre ad autorizzazione anche altre attività psicologiche all'infuori della psicoterapia.

L'attività dello psicoterapeuta, la cui formazione è oggetto della mozione, continuerà dunque a soggiacere all'autorizzazione cantonale. La stessa verrà però rilasciata non più in virtù di disposizioni cantonali, ma in base alle nuove disposizioni federali. Ciò significa che dal 1° marzo 2013, sempre che l'entrata in vigore sia confermata, sarà la nuova legge federale a stabilire chi potrà ottenere il titolo di perfezionamento in psicoterapia e quindi l'autorizzazione all'esercizio di questa attività e quali saranno i relativi requisiti.

Dei requisiti che andranno disciplinati a livello federale (in particolare mediante ordinanza e direttive) faranno parte sia le condizioni a livello di formazione teorica (e al riguardo la nuova LPPsi introdurrà, oltre che l'obbligo per chi non ha iniziato la formazione sotto il precedente regime di essere in possesso di un titolo di psicologo, il sistema dei percorsi formativi accreditati) sia condizioni di pratica clinica. Ciò significa che il Cantone non disporrà più della competenza di stabilire i requisiti che dovranno essere soddisfatti dalla pratica clinica volta all'ottenimento dell'autorizzazione dell'attività di psicoterapeuta.

Nonostante, come detto, l'entrata in vigore della legge risulti prevista a breve, in questo momento non è ancora dato di sapere quali saranno i requisiti posti dal diritto federale alla pratica clinica.

Da quanto sopra discende in ogni caso che la mozione è divenuta priva d'oggetto, non avendo il Cantone più competenza a legiferare in materia. I futuri posti per la pratica clinica dovranno quindi soddisfare i requisiti federali per poter essere riconosciuti e dovranno verosimilmente essere organizzati, almeno indirettamente, dagli istituti di formazione che avranno ottenuto l'accreditamento federale, poiché la pratica clinica andrà a far parte di un percorso formativo più ampio offerto dagli stessi istituti.

Il Dipartimento della sanità e della socialità sta invece attualmente valutando, assieme alla Commissione consultiva per la professione di psicologo e psicoterapeuta e alle associazioni professionali di categoria, quali requisiti porre in futuro all'ottenimento dell'autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 9 novembre 2010

MOZIONE

Stage per psicologi e psicoterapeuti in formazione: modificare ed ampliare le regole per valorizzare un'importante risorsa

del 9 novembre 2010

In Ticino chi desidera ottenere l'abilitazione cantonale per poter esercitare la professione di psicologo e psicoterapeuta necessita di effettuare uno stage presso determinati istituti (cliniche, ospedali, ecc.) che lo Stato riconosce.

Pur auspicando che venga chiarita la distinzione tra "stage in funzione dell'autorizzazione come psicologo clinico" e "stage in funzione dell'autorizzazione come psicoterapeuta", le riflessioni che seguono riguardano quindi il punto più complesso e delicato della questione e cioè **la qualità della formazione dello psicoterapeuta**.

Premesso che per accedere alla qualifica di psicoterapeuta occorre disporre di una licenza universitaria in psicologia o in un'altra branca delle scienze umane (in tal caso «*dev'essere documentato uno studio approfondito della teoria del funzionamento normale e patologico della mente*»), le esigenze per ottenere l'abilitazione cantonale riguardano principalmente:

- a) la formazione teorica sul metodo prescelto;
- b) l'applicazione del metodo su di sé;
- c) la supervisione con un formatore riconosciuto del metodo prescelto;
- d) l'attività terapeutica documentata svolta secondo l'orientamento scelto.

I quattro criteri indicati sopra evidenziano che **il candidato è libero di scegliere** il percorso formativo e di conseguenza, quando ha individuato la scuola di psicoterapia adatta, dipende essenzialmente da lui (dalla sue capacità e dalle sue conoscenze) il raggiungimento del risultato auspicato.

Per la valutazione della formazione in psicoterapia dei candidati, il Cantone fa riferimento agli istituti o alle scuole di formazione che sono ufficialmente riconosciuti dalla Federazione Svizzera degli Psicologi (FSP), dall'Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASPV), nonché ai modelli e agli iter formativi in psicoterapia praticati dalla FMH. Gli indirizzi formativi (dipendenti dalle varie scuole di pensiero) sono diversi. Consapevole di ciò, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), nel documento *Esigenze per una formazione in psicoterapia* impone ai candidati di indicare quello prescelto tra:

- a) indirizzo sistemico
- b) indirizzo psicodinamico
- c) indirizzo cognitivista
- d) altri indirizzi terapeutici

Il candidato **non è invece più libero di scegliere** quando si tratta di sottostare all'ulteriore esigenza costituita dall'obbligo di svolgere un'adeguata pratica clinica. Giustamente, per proteggere i futuri pazienti e a garanzia della qualità della formazione, lo Stato interviene indicando i campi di applicazione delle competenze e conoscenze acquisite.

Tre sono le categorie istituzionali riconosciute.

- A) Enti o istituzioni che si occupano di una vasta e differenziata casistica ed esplicano diverse modalità di indagine e di intervento. Periodo di tempo riconosciuto: due anni.
- B) Enti o istituzioni che si occupano di una "fascia" particolare di casistica e/o che esplicano solo alcune modalità di intervento o di indagine. Periodo di tempo riconosciuto: un anno.

- C) Enti o istituzioni nell'ambito dei quali la psicologia clinica viene esercitata in modo accessorio o marginale, oppure che si occupano solo di una gamma molto ristretta e poco variabile di casistica. Periodo di tempo riconosciuto: sei mesi.

Di tutti, l'obbligo di svolgere un periodo di tirocinio di un anno presso un'istituzione di categoria A dopo il termine della formazione specifica o di due anni durante il periodo di formazione è un vincolo che per lo Stato vale come assoluta garanzia di idoneità professionale acquisita.

In altri termini, senza una **pratica clinica di almeno un anno in categoria A** e una certificazione d'idoneità sottoscritta dai responsabili dei diversi tirocini **non è possibile** ottenere l'autorizzazione a svolgere la professione di psicoterapeuta anche se il candidato ha concluso la scuola di formazione prescelta.

È essenziale capire che, nella concretezza dei fatti, fanno parte della categoria A unicamente le istituzioni appartenenti all'OSC (servizi medico-psicologici, servizi psico-sociali, clinica psichiatrica cantonale), oltre che tre cliniche psichiatriche private.

Tuttavia negli ultimi anni il numero di richieste è notevolmente aumentato contrariamente al numero di posti di stage disponibili. Vi è perciò la necessità di permettere anche ad altri istituti, che offrono condizioni formative equivalenti, di far parte della categoria A ossia di essere essi stessi riconosciuti a livello cantonale.

Nel documento PSC 2009-2012 si rileva infatti che attualmente l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (l'unica in Ticino a consentire pratiche di categoria A) offre solo **23** posti di stage a fronte di **70** richieste all'anno. Sulla questione di consentire anche ad altri settori oltre l'OSC di far parte della categoria A è già stata inoltrata un'interrogazione (n. 257.09 del 22 settembre 2009) al Consiglio di Stato con primo firmatario Nenad Stojanovic. L'interrogazione che riprende i suggerimenti presenti nella PSC è tuttora in attesa di risposta da parte del Consiglio di Stato.

La raccomandazione è di riconoscere come categoria A la pratica clinica anche presso studi medici di specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia nonché presso studi di psicologi specialisti in psicoterapia FSP (Federazione svizzera oltre che a diverse cliniche psichiatriche private (Viarnetto, Santa Croce, Ospedale Malcantonese di Castelrotto) le quali offrono di fatto "condizioni professionali e formative equivalenti agli enti cantonali".

Inoltre il riconoscimento da parte della FSP e dalla ASPV è essenziale in quanto è su di esso (e non solo sulle autorizzazioni cantonali) che si basano le Casse malati per contribuire alle spese di cura.

È quindi fondamentale rivedere tutte le disposizioni cantonali per la formazione in psicoterapia alla luce di questa evidenza.

Se è vero che il Regolamento cantonale deve garantire, a tutela del paziente, la qualità della formazione dello psicoterapeuta, c'è da chiedersi come mai le due maggiori associazioni professionali svizzere (FSP e ASPV), che perseguono anch'esse lo stesso scopo, non prevedano, in merito alla questione della pratica clinica, criteri tanto rigidi.

Ad esempio, la FSP esige un solo anno di pratica clinica, in luogo dei due richiesti dal Cantone Ticino, che può essere svolto anche in studi di psicoterapeuti FSP, con attività clinica di almeno 10 anni, medici FMH, servizi psicologici scolastici, lavori con tossicodipendenti o detenuti, attività in case per donne vittime di maltrattamenti, istituzioni pedagogiche, ecc., ovvero in istituzioni che rientrerebbero, nel regolamento cantonale, nelle categorie B e C.

La maggiore elasticità di cui fa prova la FSP non ci sembra dovuta ad una leggerezza o ad una mancanza di rigore. Al contrario, essa sembra piuttosto una scelta motivata dalla necessità di adattare i criteri di qualità all'evoluzione dei tempi, ed in particolare ai mutamenti nei quali è coinvolta la psicopatologia. Non a caso il documento della FSP al quale facciamo riferimento è datato 1° maggio 2010, mentre il regolamento cantonale ha più di 20 anni!

In conclusione con la presente mozione chiediamo, non solo, di trovare un posto di stage ai postulanti, ma, costituendo un apposito gruppo di esperti e consulenti:

- a) di ripensare e modificare coerentemente (rispetto ai propositi espressi nella PCS) le regole che stanno alla base delle:
 - Direttive concernenti le condizioni per il riconoscimento della pratica clinica in vista dell'ottenimento del permesso d'esercizio delle professioni di psicologo e psicoterapeuta (del 21 dicembre 1982 con aggiornamenti nell'aprile 1997 e agosto 2003) e delle
 - Esigenze per una formazione in psicoterapia e psicoterapia sotto controllo, con particolare attenzione alla questione degli stage (del 12 novembre 1997 con aggiornamenti nel settembre 2001 e giugno 2005)
- b) (in linea con il punto a) concepire un serio modello di assistenza ai tirocinanti in funzione di un loro efficace intervento sul territorio

Maristella Polli
Bignasca M. - Caimi - Carobbio - Del Bufalo
Galusero - Gianora - Malacrida - Mariolini -
Peduzzi - Pestoni - Savoia - Stojanovic - Weber